

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte Lotto San Gerolamo (CUPB81B03000220004). Progetto definitivo. (Delibera:zione n. 73/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;


l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6 quinque si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto, in particolare, l'art. 18, che, tra l'altro, demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e per le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», con un costo complessivo di 3.098,741 milioni di euro, e che riporta all'allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione Lombardia, il «Sistema Pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo – Lecco)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrigere in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;



Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato – nel rivedere il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005) – all'allegato 1 ha confermato sia l'intervento denominato «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)», sia il relativo costo;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (G.U. n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (G.U. n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (G.U. n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 83, sulla quale la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 2010 e con la quale questo Comitato ha apportato ulteriori modifiche al quadro di dettaglio degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009 già approvato con la citata delibera 6 marzo 2009, n. 10, nonché con le successive delibere 26 giugno 2009, n. 51 (G.U. S.O. n. 14/2010) e 15 luglio 2009, n. 52 (G.U. S.O. n. 14/2010);

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 98 (G.U. n. 52/2010), con la quale è stato approvato il progetto

preliminare della «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte» ed è stato assegnato alla Provincia di Lecco – per la realizzazione del «Lotto funzionale San Gerolamo», da Chiuso di Lecco a via dei Sassi in Calolziocorte – un finanziamento di circa 71,7 milioni di euro a carico del citato Fondo infrastrutture;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 16 luglio 2010, n. 31033, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato del progetto definitivo relativo alla «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – lotto San Gerolamo – tronco Bergamo»;

Viste le note 19 luglio 2010, n. 31206, 20 luglio 2010, n. 31451, e 21 luglio 2010, n. 31779, con le quali la suddetta Amministrazione ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa all'intervento in questione;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto


1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare approvato con la richiamata delibera n. 98/2009 prevede la realizzazione di un'arteria di circa 4,6 km, dei quali 3,4 km in galleria, conformemente alla categoria C, sottocategoria C1, delle norme di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (piattaforma stradale della larghezza complessiva di 10,5 m, ad unica carreggiata di due corsie), salvo che per la galleria San Gerolamo, da realizzare a carreggiate separate monodirezionali e monocorsia;

che, in particolare, il suddetto progetto preliminare – costituito dai lotti funzionali «San Gerolamo», da Chiuso di Lecco a via dei Sassi in Calolziocorte, e «Lavvello», da via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte – prevede la realizzazione delle seguenti opere:

tre tratti di strada a cielo aperto



due gallerie, denominate «San Gerolamo» (lunga circa 2,4 km e che costituisce la variante di Vercurago) e «Lavello» (lunga circa 1 km e che costituisce parte della variante di Calolzicorte), con i relativi impianti di ventilazione e di illuminazione e le necessarie opere connesse

una breve galleria di sicurezza che connette l'asta principale alla superficie, nel Comune di Vercurago

quattro rotatorie, che assicurano la connessione con la viabilità locale

che fra le raccomandazioni a corredo del citato progetto preliminare figura l'indicazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici di rendere l'intero tracciato stradale coerente con le tipologie previste dal richiamato decreto ministeriale 5 novembre 2001 e, in particolare, di rivedere la soluzione adottata per la galleria San Gerolamo, passando ad una galleria ad unico fornice a percorrenza bidirezionale, che consentirebbe, in vista di un futuro raddoppio della strada, di adattare parte degli impianti senza intervenire sulla struttura;

che il progetto definitivo in esame concerne il solo lotto funzionale «San Gerolamo», da Chiuso di Lecco a via dei Sassi in Calolzicorte, per una lunghezza complessiva di 2,7 km circa, di cui 2,4 km in galleria;

che il progetto ha recepito la citata indicazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevedendo ora che la galleria San Gerolamo sia realizzata ad unico fornice e con carreggiata a doppio senso di marcia;

che il Soggetto aggiudicatore ha ritenuto opportuno rinviare l'attività di progettazione degli impianti di ventilazione, illuminazione e antincendio della galleria principale e della galleria di sicurezza di connessione dell'asta principale alla viabilità esistente nel Comune di Vercurago, pur computati tra le somme a disposizione, alla fase di esecuzione dei lavori edili stradali, in modo da adottare le soluzioni tecnologiche aggiornate alla normativa in materia di sicurezza stradale in continua evoluzione;

che con delibera di Giunta 23 marzo 2010, n. 82, la Provincia di Lecco, in qualità di Soggetto aggiudicatore, ha tra l'altro approvato il progetto definitivo del lotto «San Gerolamo» e si è impegnata a coprirne il fabbisogno residuo, pari a 22 milioni di euro, mediante assunzione di un mutuo flessibile con la Cassa depositi e prestiti;

che con nota 23 marzo 2010, n. 12956, la Provincia di Lecco ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle altre Amministrazioni ed Enti interessati e ai gestori delle interferenze;

che è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera mediante avviso pubblicato sul quotidiano nazionale «La Repubblica» del 30 marzo 2010, sul quotidiano regionale «La Repubblica» del 31 marzo 2010, sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 24 marzo 2010, n. 12, nonché sul Servizio pubblicazione avvisi di esproprio della predetta Regione in data 25 marzo 2010, al n. 235, e all'albo pretorio dei Comuni interessati;

che il progetto è corredata dalla relazione del progettista di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006;

che in data 17 maggio 2010 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza di servizi, conclusasi il successivo 6 luglio;

che i pareri acquisiti durante la suddetta Conferenza o pervenuti successivamente alla stessa sono favorevoli con osservazioni e/o prescrizioni;

che con nota 14 giugno 2010 n. 24363, il Comando logistico dell'Esercito (Ufficio movimenti e trasporti) ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in esame;

che con nota 22 giugno 2010 n. 43099, la Regione Lombardia ha trasmesso il parere con prescrizioni e raccomandazioni adottato con la delibera di Giunta 9 giugno 2010, n. 98, espresso nella citata Conferenza di servizi;

che con nota 5 luglio 2010, n. 20233, il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto definitivo in questione;

che sono stati trasmessi gli elaborati progettuali relativi al programma di risoluzione delle interferenze e agli immobili da espropriare;

sotto l'aspetto attuativo:

che, come riportato nella citata delibera n. 98/2009, il Soggetto aggiudicatore è la Provincia di Lecco;

che, secondo quanto specificato dal Ministero istruttore in sede di approvazione del progetto preliminare, il progetto esecutivo dell'opera sarà posto a base di appalto mediante procedura aperta (asta pubblica);

che, come riportato nelle schede ex delibera n. 63/2003, i tempi di realizzazione del lotto in approvazione sono previsti in 64 mesi complessivi, di cui 8 mesi per le attività progettuali ed autorizzative residue, 6 mesi per la gara e l'appalto dei lavori e 50 mesi per la realizzazione dell'opera;


sotto l'aspetto finanziario:

che il lotto funzionale in esame ha un costo complessivo pari a circa 93,7 milioni di euro, elaborato a prezzi 2009 e conforme al quadro economico presentato in sede d'istruttoria del progetto preliminare, di cui alla richiamata delibera n. 98/2009;

che, nell'ambito del suddetto costo complessivo, figurano lavori per 66,3 milioni di euro (di cui 64,8 milioni di euro per lavori soggetti a ribasso d'asta ed 1,5 milioni di euro per oneri per la sicurezza) e somme a disposizione per 27,4 milioni di euro;

che, come previsto nella citata delibera n. 98/2009, la copertura del richiamato costo complessivo di 93,7 milioni di euro è imputata:

quanto a 71,7 milioni di euro sulle risorse del Fondo infrastrutture



quanto a 22 milioni di euro su risorse della Provincia di Lecco, mediante contrazione di un mutuo flessibile con la Cassa depositi e prestiti, come ribadito dalla stessa Provincia nella citata delibera di Giunta n. 82/2010

che l'opera non presenta un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, trattandosi di strada provinciale per la quale non è prevista l'applicazione di tariffe e i cui soli ricavi conseguibili sono marginali e possono derivare dalla pubblicità e dalle eventuali concessioni per l'apertura di impianti di vendita di carburanti;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolzicorte – lotto funzionale San Gerolamo», illustrato nella «presa d'atto».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte 1^a dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2^a del citato allegato. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3 La documentazione relativa agli immobili di cui è prevista l'espropriazione è contenuta nel documento del progetto definitivo «Elenco ditte da espropriare e serviti», mentre la documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nel documento del progetto definitivo «Risoluzione delle interferenze art. 171 D.LGS. 12.04.2006 N. 163».

1.4 La Provincia di Lecco provvederà a stipulare il contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la quota di competenza di 22 milioni di euro prima dell'espletamento della gara d'appalto.

Copia del suddetto contratto di mutuo dovrà essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà – a sua volta – a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica.

2. Disposizioni finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto 1.1 della presente delibera.

2.2 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.2. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

2.3 Il suddetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 103




ALLEGATO 1

**VARIANTE ALLA S.S. 639 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO
RICOMPRESA NEI COMUNI DI LECCO, VERCURAGO E CALOLZIOCORTE
LOTTO SAN GEROLAMO – TRONCO BERGAMO**


Parte 1^a – Prescrizioni pag. 2

Parte 2^a – Raccomandazioni pag. 15




Parte 1 – PRESCRIZIONI

- Tutte le opere previste non in galleria, scavi o sbancamenti di qualsiasi natura, anche di modesta profondità, dovranno essere eseguiti con controllo specialistico continuativo che possa accertare eventuali presenze di interesse archeologico. Tali accertamenti, che saranno diretti dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dovranno essere materialmente effettuati da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onore dell'ente committente, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del medesimo decreto legislativo poiché si evidenzia un rischio archeologico delle aree d'intervento.
Inoltre le aree ove la strada entrerà in galleria, sotto il massiccio su cui sorge il Santuario di S. Gerolamo, e ove ne riemergerà dovranno essere sottoposte preventivamente, da parte di personale specializzato in scavi archeologici, ad una cognizione di superficie.
Qualora la cognizione di superficie e/o la sorveglianza delle opere di scavo abbiano dato esito positivo, ciò darà luogo ad uno scavo preventivo secondo quanto previsto dal codice degli appalti, a carico dell'ente appaltante (articolo 96, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche).
- Le ditte esecutrici dei lavori dovranno comunque essere chiamate dalla stazione appaltante al rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 42/2004 in materia di ritrovamenti archeologici.
- Dovrà essere assicurata la vitalità di tutte le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuovo impianto. A questo scopo dovranno essere effettuate, da parte del proponente, le necessarie cure culturali nei 3-5 anni successivi alle semine e alle piantagioni, con obbligo di sostituzione nel caso di fallanza. Inoltre, dovrà essere stipulata una convenzione permanente con gli Enti Locali interessati o con gli agricoltori, onde assicurare nel tempo la vita delle essenze poste a dimora.
- Dovranno essere previsti, in adeguato numero, ecodotti per il passaggio della fauna, al fine di contrastare l'effetto "barriera". Si dovranno, inoltre, definire idonee misure di salvaguardia della rete ecologica esistente e di valorizzazione quantitativa/qualitativa degli elementi fissi sul territorio (siepi, filari, alberi isolati, vie d'acqua ecc.).
- Le opere in progetto non dovranno incidere sul corretto deflusso delle acque.
- La programmazione dei flussi di materiale inerte (prelievo e smaltimento) dovrà tendere, per quanto possibile, a soddisfare i fabbisogni dell'infrastruttura mediante le risorse disponibili o mediante utilizzo di inerti di recupero. Le modalità di riutilizzo dei materiali di scavo in eccesso, per realizzare opere di recupero ambientale e/o rimodellamenti morfologici, dovranno essere concordate con il Comune territorialmente competente. Qualora i materiali di cui sopra non fossero riutilizzati entro il cantiere di produzione, dovranno essere rispettate le disposizioni della legge



regionale 8 agosto 1998, n. 14, e in particolare quelle dell'articolo 35, commi 2 e 3. Ai sensi della normativa vigente in materia di cave, si rammenta che non è consentita l'apertura di cave per opere pubbliche per la fornitura di materiale per calcestruzzi e conglomerati bituminosi (delibera della Giunta regionale 29 dicembre 1997, n. VI/33965).

- Le modalità di gestione delle terre e delle rocce da scavo provenienti da attività di escavazione dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente (articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4). Si sottolinea peraltro che, alla luce degli indirizzi della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti che prevedono la massimizzazione del recupero e del mercato degli stessi in termini di materia ed energia, è comunque da privilegiarsi l'utilizzo di materiali inerti da rifiuto rispetto all'uso di inerte proveniente dalla realizzazione di cave di prestito.
Per quanto riguarda il riutilizzo del materiale, deve essere effettuata la descrizione dei siti e dei tempi previsti per l'accumulo dei materiali scavati nonché degli accorgimenti atti a minimizzare la dispersione di polveri ed eventuali contaminanti, alla definizione delle procedure di verifica della qualità dei materiali e della definizione dei siti di destinazione dei medesimi, dai quali dipendono anche i requisiti dei materiali da conferire.
- Per il reperimento di adeguate essenze autoctone dovrà esser fatto riferimento al Centro regionale per la flora autoctona, con sede nel Parco regionale del Monte Barro.
- Dovranno essere realizzati sistemi finalizzati a limitare i danni da caduta della fauna terrestre, all'uscita dei tunnel.
- Dovranno essere affrontati i molteplici aspetti connessi alla progettazione delle misure di mitigazione degli impatti generati dalla realizzazione dell'opera, garantendo, in linea generale, un'elevata qualità progettuale, realizzativa e manutentiva. A tal fine, il proponente dovrà definire quantità e tipologie delle misure adottate (sezioni tipo e particolari costruttivi), assumendo come riferimento quanto contenuto nel P.T.C.P e nei singoli strumenti urbanistici comunali.
- Dovrà essere predisposto un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione, coordinando gli interventi con quelli relativi ad altre infrastrutture previste nel medesimo contesto territoriale.
- Dovrà essere assicurata l'efficacia degli interventi di mitigazione previsti mediante monitoraggio delle componenti ambientali interferite, individuando nuove misure mitigative laddove i rilievi dovessero evidenziare il superamento dei limiti di legge. Le misure, unite al programma degli eventuali interventi correttivi, dovranno essere inviate all'A.R.P.A. per le verifiche di competenza.
- Sia nel computo metrico sia nel quadro economico complessivo del progetto esecutivo, dovrà essere puntualmente individuata ed indicata la valutazione



economica degli interventi di mitigazione proposti (quantità e costi complessivi, inclusa la manutenzione e la gestione).

- Vegetazione, flora, fauna, SIC: dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione proposti dal proponente nello studio d'incidenza allegato allo studio d'impatto ambientale, necessari per evitare la dispersione di polveri e per attenuare l'inquinamento acustico, soprattutto in prossimità delle aree a valenza naturalistica e dei corsi d'acqua adiacenti ai SIC, che hanno un ruolo importante nella rete ecologica locale. In particolare ci si riferisce a:
 - realizzazione di tombotti per i ruscelli esistenti;
 - realizzazione di attraversamenti ecologici per gli animali (tombotti in c.a. accompagnati da opportuni interventi naturalistici che ne permettano l'utilizzo effettivo da parte della fauna), al fine di garantire la continuità dell'ecomosaico, limitando la frammentazione dell'ecosistema;
 - installazione d'illuminazione ecocompatibile, utilizzando lampioni con lampade coperte superiormente;
 - impianto di specie autoctone all'imbocco delle gallerie, in grado di assorbire gli inquinanti atmosferici, bloccare le polveri in sospensione ed abbattere il rumore.


Si segnala che l'area in oggetto è identificata in: Corridoio primario del fiume Adda (tratto compreso fra l'emissario dal Lago di Como e il primo tratto del Lago di Garlate) della Rete ecologica regionale (approvata con la delibera della giunta regionale 30 dicembre 2009, n. VIII/10962, "Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi") per la quale si raccomanda la conservazione della continuità territoriale lungo le sponde, evitando l'occupazione dei pochi tratti di sponda ancora naturaliformi; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue lungo le sponde.

- Paesaggio: dovrà essere perseguita la schermatura visiva dei tratti a cielo aperto mediante un'attenta progettazione delle fasce di rispetto, nonché dei manufatti accessori e delle sistemazioni a margine (scarpate, alberature...).
- Le soluzioni progettuali adottate dovranno evitare effetti negativi dovuti allo scarico e allo smaltimento delle acque di prima pioggia e ad eventuali sversamenti accidentali al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi dal Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia (approvato con delibera della giunta regionale 29 marzo 2006, n. VIII/2244) nonché nel rispetto di quanto previsto dal Piano di gestione del distretto idrografico del bacino del Fiume Po (adottato con delibera 24 febbraio 2010, n. 1) e dalla direttiva 2000/60/CE.
- Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue e di acque di prima pioggia originati dai cantieri, si rammenta che tali scarichi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3, "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in



attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" e regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4, "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26").


- Dovrà predisporsi un'indagine idraulica, geologica ed idrogeologica utile ad accettare le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee e le eventuali interferenze negative che la realizzazione dell'opera potrà comportare sul regime delle falde acquifere e delle portate idriche delle acque captate per il fabbisogno umano. Qualora necessario, in fase di esecuzione delle opere dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza delle zone di salvaguardia delle captazioni idropotabili interferite dall'opera, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia (delibera della giunta regionale 10 aprile 2003, n. VII/12693, e articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006).
- Il proponente dovrà presentare la documentazione di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), della delibera della giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313; in particolare si richiede la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza, con l'indicazione delle relative altezze e della distanza dall'infrastruttura in progetto.
Per quanto attiene i risultati delle modellizzazioni effettuate nei tre scenari scelti, si osserva che le tavole di modellizzazione acustica non forniscono, secondo quanto indicato all'articolo 2, punto 1, lettera f), della delibera della giunta regionale n. VII/8313, stime puntuali dei livelli di pressione acustica nei ricettori critici. Inoltre non si ritiene esaustiva una simulazione modellistica alla sola quota di 4 m dal suolo, in quanto questo non consente di valutare l'impatto dell'opera in progetto su eventuali recettori critici caratterizzati da più piani. Quest'aspetto riveste particolare importanza nell'ambito della scelta delle opere di mitigazione previste, le cui caratteristiche geometriche potrebbero non garantire un abbattimento dei livelli sonori tale da determinare il rispetto dei limiti di legge in tutti i ricettori critici. Si dovranno pertanto fornire i risultati ottenuti per i livelli sonori nei singoli punti, a diverse altezze. Le stesse simulazioni dovranno essere effettuate anche tenendo conto delle caratteristiche delle opere di mitigazione, ove previste, al fine di valutarne l'efficacia. Si fa presente inoltre che dall'analisi della tavola di modellizzazione acustica relativa al punto P1, contrariamente a quanto indicato nella relazione tecnica, emerge che i livelli di pressione sonora previsti in corrispondenza degli edifici più prossimi alla nuova strada superano i limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, sia nel periodo di riferimento diurno, sia in quello notturno. Si dovranno pertanto prevedere opere di mitigazione acustica in tale ambito territoriale.
Si dovrà presentare, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, un programma di monitoraggio acustico avente lo scopo di verificare le previsioni dello studio d'impatto attraverso rilevazioni fonometriche nei punti critici concordati con A.R.P.A. Lombardia (all'articolo 2, punto 1, lettera f), della delibera della giunta regionale n. VII/8313).



Il proponente dovrà assicurare inoltre la verifica dell'efficacia degli interventi di mitigazione proposti e dovrà prevederne di nuovi laddove le misure effettuate negli stessi punti evidenzino il superamento dei limiti previsti dalla legge.

Dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti di rumore presso i recettori in prossimità del tratto a cielo aperto, prevedendo e dimensionando, con il progetto esecutivo, le misure di mitigazione acustica che fossero necessarie e valutandone in via previsionale l'efficacia. Dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico post operam in corrispondenza dei recettori interessati dalle immissioni di rumore del tratto a cielo aperto dell'infrastruttura in progetto, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore. Le posizioni e modalità dei rilievi fonometrici del monitoraggio dovranno essere sottoposte ad A.R.P.A. per la verifica di adeguatezza. Al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta una relazione riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti di rumore e l'indicazione degli interventi di mitigazione che risultassero necessari per conseguire il rispetto di limiti e dei tempi della loro attuazione.

- La definizione delle opere di compensazione ambientale dovrà di massima:
 - interessare una superficie complessiva congrua rispetto a quella occupata dall'infrastruttura;
 - includere il cronoprogramma di realizzazione in modo da assicurarne, di norma, l'ultimazione prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura;
 - essere coordinata con i progetti di mitigazione relativi agli altri interventi infrastrutturali in programma nell'area interessata dall'intervento.
- Tutte le opere di compensazione indicate nello SIA e prescritte dalla Regione Lombardia dovranno essere sviluppate in modo organico e dettagliato, con adeguati schemi progettuali e relativi programmi vegetazionali; esse dovranno essere progettate in maniera integrata, tenendo conto sinergicamente di tutte le valenze presenti sul territorio.
- Le azioni compensative, per quanto possibile da localizzarsi nello stesso territorio comunale oggetto degli impatti non mitigabili, dovranno essere sviluppate in accordo con le Amministrazioni locali interessate e con gli Enti gestori dei Parchi, che potranno fornire utili contributi all'individuazione sia delle tipologie delle opere sia della loro localizzazione.
- La documentazione di progetto dovrà altresì assicurare la titolarità ad intervenire nei relativi ambiti geografici e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Nello specifico, la valutazione economica degli interventi compensativi, di cui si richiede l'individuazione delle sezioni tipo e dei particolari costruttivi, dovrà essere riportata sia nel computo metrico sia nel quadro economico complessivo dell'opera.
- Tutti gli aspetti relativi al Piano di monitoraggio ambientale (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalità di trattamento dei dati e di interventi di risoluzione delle criticità) dovranno essere concordati nel dettaglio con A.R.P.A. prima dell'avvio della fase di monitoraggio ante operam.




Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere redatto in conformità alle "Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge Obiettivo (L. 21.12.2001, n. 443)".

Il proponente dovrà farsi carico di attivare, tempestivamente e comunque prima dell'avvio della fase di monitoraggio ante operam, un confronto con A.R.P.A. per definire il Piano di monitoraggio ambientale, integrare gli elaborati progettuali, anche secondo le indicazioni contenute nel presente parere, e concordare le modalità di attuazione del monitoraggio stesso.

Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere redatto in conformità alle "Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge Obiettivo (L. 21.12.2001, n. 443)".

Il proponente dovrà comunque farsi carico delle eventuali azioni mitigative nel caso in cui i risultati del monitoraggio evidenziassero situazioni di criticità o di superamento delle soglie fissate, indicando altresì i tempi di attuazione delle misure mitigative e/o correttive.

- Nelle aree identificate come di maggior criticità dovrà essere condotto un monitoraggio dei principali inquinanti, sia ante operam che nella fase di cantiere e di esercizio.
Dovrà essere effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria (PM10, CO, NO_x) ante operam e post operam, nelle aree di imbocco/sbocco vicino alle abitazioni. All'interno della documentazione relativa alla "Valutazione d'incidenza" deve essere prevista la valutazione sanitaria in merito agli effetti che avrà l'installazione della "Condotta scarico fumi", situata vicino a Via Roma in Comune di Vercurago, sulla salute umana della popolazione. La valutazione deve prevedere quali effetti tali scarichi dei fumi della galleria avranno sulla salute umana, esaminando la direzione principale dei venti, il tipo di inquinante presente, il tipo di abbattitore previsto, etc., visto che la "Condotta" è posta nelle vicinanze di tipologie abitative residenziali. La situazione sopra riportata non solo dovrà essere monitorata in fase di esercizio tramite "stazioni di rilevamento per il biomonitoraggio lichenico, utili a indicare eventuali variazioni qualitative dell'aria" predisposte lungo il tracciato stradale, ma anche in altri punti/punto (più sfavorevoli ai venti) posti in prossimità del centro abitato (vedi Relazione "Valutazione d'incidenza 1", capitolo 7 Proposte di monitoraggio, pag. 74) al fine di prevenire possibili effetti negativi sull'uomo. Dovrà essere esaminato il sistema di abbattimento dei fumi prodotti dalla combustione dei gruppi eletrogeni, considerato che gli stessi presumibilmente funzioneranno con motore diesel.
- Dovranno essere adottate idonee procedure di controllo e monitoraggio delle acque superficiali e di falda, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, con particolare riferimento alle aree ove sono previsti tratti in trincea, in galleria o scavi più o meno profondi per le fondazioni dei manufatti in genere.
- Dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio post operam, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'efficacia delle eventuali misure mitigative previste nel progetto, nonché a dimensionare ulteriori misure, se necessarie; il programma di monitoraggio dovrà precisare localizzazione, modalità delle misure e




durata complessiva, da determinarsi in funzione della numerosità e complessità dei rilievi fonometrici previsti.


- Le aree di cantiere non dovranno essere localizzate all'interno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano.
- Al termine dei lavori le aree occupate dovranno, se necessario, essere oggetto di bonifica al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo e delle acque sotterranee.

Relativamente agli aspetti di tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- dovranno essere realizzati, già nelle prime fasi di cantiere, adeguati sistemi di separazione, stoccaggio e decantazione delle acque associate a zone umide, convogliando le acque chiarificate ai ricettori o alla depurazione, al fine di ridurre al minimo l'inquinamento dovuto alle fasi di scavo delle gallerie, al dilavamento del fondo stradale e alle diverse attività di cantiere. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere approfondita una specifica pianificazione di dettaglio;
- l'acqua necessaria per le opere di costruzione e per l'impianto di produzione del calcestruzzo in situ dovrà essere captata dai corpi idrici circostanti con sistemi di pompaggio controllati, tali da minimizzare le alterazioni degli ecosistemi presenti; dovranno essere previste fonti di approvvigionamento d'emergenza, non influenzabili dalla realizzazione del progetto, onde evitare la distribuzione di acque di qualità non adeguata all'uso potabile in caso di contaminazioni;
- dovranno essere adottati accorgimenti per evitare la contaminazione delle risorse idriche sotterranee, comunque mediante utilizzo di tecniche e materiali non inquinanti e la predisposizione di sistemi di contenimento di eventuali sversamenti; dovrà essere valutata la possibilità che in fase di cantiere si verifichino abbassamenti significativi del livello delle acque sotterranee;
- gli scarichi delle acque provenienti da lavorazioni interne (impianti di betonaggio, ecc.), dai lavaggi di automezzi e dai materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione (frantoi) dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente;
- dovranno essere descritte le modalità di raccolta e smaltimento di acque meteoriche e di dilavamento, con indicazione esatta dei punti ove verranno installate vasche, condotti e manufatti di smaltimento, nonché del loro recapito finale;
- dovrà essere garantita la funzionalità della rete irrigua e dei relativi manufatti, prevedendo, se del caso, le necessarie opere provvisionali idonee a consentire il sufficiente adacquramento dei terreni durante la stagione irrigua (indicativamente 5 aprile - 20 settembre e 10 novembre - 28 febbraio) ed il regolare sgrondo delle acque meteoriche durante tutto l'anno;




- dovrà essere stimata di massima l'entità dei rifiuti prodotti, identificando le aree adibite a deposito temporaneo (sia dei rifiuti sia dei materiali di cantiere) e gli impianti di destinazione finale.
- Gli sversamenti accidentali di sostanze pericolose:
 - nei tratti in trincea, dovranno essere in ogni caso trattenuti dal sistema di raccolta delle acque di pioggia e smaltiti tramite pompe;
 - nei tratti in galleria, dovranno restare all'interno della struttura e potranno essere raccolti e smaltiti con specifiche cautele.
- È necessario un approfondimento in merito al riutilizzo dei materiali scavati, con particolare riferimento a:
 - chiarimenti in merito ai quantitativi di materiale derivante dagli scavi e non riutilizzabile, nonché a quelli conteggiati per l'individuazione delle aree di stoccaggio provvisorie;
 - idoneità del riutilizzo in relazione alle caratteristiche del materiale (geotecniche ed ambientali) e del sito;
 - provenienza del materiale inteso come tipologia di area (destinazione urbanistica) e ciclo produttivo (modalità di scavo e possibili agenti contaminanti);
 - siti di accumulo del materiale e relative caratteristiche, tempi di accumulo massimo, quantitativi stimati e relative modalità gestionali prima del riutilizzo;
 - verifica di contaminazione, nell'ambito di un Piano e protocollo analitico di controllo, effettuata per terre e rocce di scavo provenienti da aree diverse da quelle residenziali, agricole, boschive, a verde, ovvero:
 - aree di scavo ricadenti in zone industriali ed artigianali quali le attività definite dal decreto ministeriale 16 maggio 1999; aree interessate da serbatoi, cisterne interrate dimesse, rimosse o in uso contenenti in passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE; aree interessate da impianti ricadenti nella disciplina del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, allegato 1, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 27, 28, 31 e 33, nonché aree con impianti ed apparecchiature contenenti PCB, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
 - siti che sono stati interessati da interventi di bonifica;
 - aree di scavo comprese in una fascia di 100 m dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico;
 - terre e rocce interessate da tecnologie di scavo con impiego di prodotti tali da poter contaminare potenzialmente le stesse;
 - terre e rocce da scavo interessate da potenziali fonti d'inquinamento, quali acque reflue industriali o urbane.
- Per quanto riguarda il riutilizzo del materiale, considerata l'importanza del problema, si ritiene che nella documentazione progettuale e di VIA dovrebbe essere dedicato




uno spazio esclusivo alla descrizione dei siti e dei tempi previsti per l'accumulo dei materiali scavati nonché degli accorgimenti atti a minimizzare la dispersione di polveri ed eventuali contaminanti, alla definizione delle procedure di verifica della qualità dei materiali e della definizione dei siti di destinazione dei medesimi, dai quali dipendono anche i requisiti dei materiali da conferire.

- Si dovrà prevedere, inoltre, un'adeguata piantumazione dei rilevati e dei lati dell'infrastruttura "emergente" con essenze arboree autoctone, anche di alto fusto, dell'altezza minima di 3 m, poste a dimora a gruppi di almeno 4/5 elementi ciascuno.
- Dovrà essere predisposta un'indagine idraulica, geologica ed idrogeologica finalizzata ad accettare:
 - le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee e le eventuali interferenze negative che la realizzazione dell'opera in oggetto può comportare sul regime delle falde acquifere e sulle portate idriche delle acque captate nei Comuni di Vercurago e Calolziocorte, immediatamente a valle del tracciato stradale (in corrispondenza della galleria "San Gerolamo");
 - la funzionalità del sistema di raccolta delle acque superficiali, nonché le problematiche connesse al loro recapito ed alla reale capacità del corso d'acqua individuato come recettore;
 - la geometria della superficie freatica e delle sue oscillazioni.
- Dovranno essere predisposti studi per l'approfondimento della mappatura delle sorgenti interferite.
- Dovranno essere individuati interventi mirati per tutelare le risorse idriche sotterranee in fase di esercizio (ad es. esclusione della realizzazione di pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque piovane, realizzazione di punti di raccolta e trattamento depurativo delle acque di prima pioggia prima del loro smaltimento, controlli periodici di efficienza).
- Dovrà essere elaborato uno studio di compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto nella "area di conoide non recentemente attivatisi o completamente protetta (Cn)", rappresentata nell'aggiornamento del quadro del dissesto del PAI (elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici"), effettuato dal Comune di Calolziocorte in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, delle norme di attuazione del Piano stesso ed al punto 5.3 della direttiva approvata con delibera di Giunta regionale 11 dicembre 2001, n. VII/7365. Il predetto studio dovrà essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato, validato dall'Autorità competente ed allegato al progetto esecutivo dell'intervento.
- Dovrà essere predisposta, relativamente agli interventi ricadenti in classe 4 di fattibilità ai sensi dello studio geologico del Comune di Calolziocorte, una relazione riportante le analisi tecniche e territoriali che hanno indotto alla localizzazione dell'opera in oggetto, unitamente ad uno studio che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico e idraulico, ai




sensi del punto 3.3 della direttiva approvata con delibera di Giunta regionale 29 ottobre 2001, n. VII/6645.


- Gli studi idraulici relativi ad eventuali nuove opere di attraversamento del reticolo idrografico con luce netta complessiva superiore a 6 m, di cui all'articolo 19, comma 1, delle N.d.A. del PAI, devono essere sottoposti al parere dell'Autorità di bacino, secondo le disposizioni del punto 1.3 della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n. 2.
- Dovranno essere meglio identificati i punti di misura per i rilievi fonometrici finalizzati alla caratterizzazione della situazione acustica ante operam, in collaborazione con A.R.P.A. prima dell'avvio delle lavorazioni e conformemente a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. VII/8313.
- In corrispondenza dei tratti a cielo aperto dovrà essere effettuato un censimento dei recettori presenti in una fascia di 250 m per lato, estesa a 500 m in caso di recettori particolarmente sensibili, con caratterizzazione per destinazione d'uso, altezza e numero di piani, distanza dall'infrastruttura in progetto.
- Dovrà essere effettuata una stima dei livelli di rumore post operam in corrispondenza dei singoli piani dei recettori censiti.
- Dovranno essere ripetute le simulazioni modellistiche effettuate nei tre scenari selezionati nello SIA, fornendo i risultati ottenuti per i livelli sonori nei singoli punti, a diverse altezze in caso di ricettori critici a più piani, tenendo conto anche delle caratteristiche delle opere di mitigazione, ove previste, al fine di valutarne l'efficacia.
- Dovranno essere effettuati approfondimenti che valutino le aree critiche dal punto di vista delle vibrazioni immesse negli edifici, identificando misure per la limitazione degli impatti, in particolare in fase di cantiere, e prevedendo eventualmente sistemi di mitigazione dell'energia trasmessa attraverso il terreno.
- Dovrà essere approfondita la valutazione delle emissioni in atmosfera in tutti i punti di emissione, in rapporto agli edifici ed alle zone circostanti e alle relative destinazioni d'uso.
- Dovranno essere prodotti:
 - uno studio modellistico per la stima delle emissioni prodotte dal traffico veicolare lungo la nuova variante;
 - approfondimenti tecnici sul tipo di pavimentazione in grado di trattenere le polveri;
 - adeguata documentazione sui filtri installati nei condotti di evacuazione delle emissioni generate all'interno dei tunnel;



- documentazione sui misuratori di monossido di carbonio da installare nelle gallerie.
- Dovrà essere fornita una descrizione di maggior dettaglio delle scelte relative ai sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti all'interno delle gallerie.
- Dovrà essere verificato che nei tracciati planimetrici non esistano situazioni non compatibili, secondo quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, e che il coordinamento piano-altimetrico dei tracciati appaia adeguato a quanto stabilito dal punto 5.5 della norma, nonché alle effettive esigenze di coerenza geometrica.
- Poiché il tracciato stradale ricade nella "fascia di esondazione" di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) dell'Autorità di bacino, è indispensabile acquisire il parere da parte dell'Autorità di bacino del Po. E necessaria inoltre un'approfondita indagine idraulica e idrogeologica con un adeguato piano di monitoraggio preventivo, in corso d'opera e in esercizio, al fine della corretta individuazione del comportamento idraulico e sul regime della falda sotterranea, delle acque superficiali e delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua naturali (Adda, Gallavesa, Serta, Buligo e Premerlano), anche in corrispondenza dei fenomeni di piena. Tale attività, oltre a dover garantire le migliori condizioni per l'ottimizzazione del progetto, le corrette tecniche e modalità operative e l'adozione di provvedimenti in ordine alla salvaguardia del sistema idrogeologico circostante e dell'opera stessa, deve consentire di mitigare o eliminare le "interferenze negative" dalla stessa eventualmente prodotte e deve portare a valutare la vulnerabilità del sistema idrografico interessato (superficiale e profondo).
- Ai fini degli aspetti di tutela qualitativa delle acque, dovranno prevedersi idonei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque di piattaforma e di prima pioggia, per alcuni versi opportuni anche in fase di costruzione dell'infrastruttura viaria.
- Il progetto esecutivo dovrà essere redatto tenendo conto delle più recenti Norme tecniche per le costruzioni emanate nel 2008, sulla scorta delle quali si dovrà fissare la durata della vita utile dell'opera, che ha ricadute sulla severità delle condizioni statiche e sismiche da porre in conto per le verifiche di sicurezza.
- Dovranno essere garantite le alimentazioni dei sistemi di emergenza in galleria. A tal proposito dovranno essere previsti:
 - un gruppo elettrogeno in grado di sostenere l'alimentazione dell'impianto di ventilazione del fornice;
 - un UPS in grado di alimentare e sostenere l'alimentazione dei circuiti di illuminazione di emergenza per un tempo di 30 minuti, garantendo un livello di illuminazione in galleria pari a 1 cd/mq;
 - un UPS deve essere in grado di garantire anche l'alimentazione dei servizi di emergenza (telecamere illuminazione di esodo, segnaletica di emergenza);



- in mancanza di una motopompa di pressurizzazione dell'impianto idrico antincendio, andrà prevista l'alimentazione del sistema di pompaggio mediante gruppo elettrogeno.
- L'impianto di illuminazione dovrà essere conforme alla normativa UNI 11095, riguardante gli impianti d'illuminazione delle gallerie, ed al decreto ministeriale 14 settembre 2005. In particolare l'illuminazione dovrà prevedere:
 - illuminazione ordinaria: composta da circuiti di rinforzo e circuiti permanenti;
 - illuminazione di emergenza: illuminazione in grado di garantire l'illuminazione di 1 cd/mq prevista dalla norma per un tempo almeno pari a mezz'ora;
 - illuminazione di esodo: illuminazione in grado di indicare la più vicina via di fuga in caso di emergenza.
- Relativamente alla ventilazione meccanica:
 - per la galleria San Gerolamo, di lunghezza 2.400 m, si ritiene necessario prevedere un impianto di ventilazione meccanica che, nel caso di soluzione ad unica galleria a percorrenza bidirezionale, deve essere di tipo semitrasversale;
 - la galleria dovrà essere dotata di sistemi di rilevamento delle condizioni ambientali, opacimetri ed anemometri in grado di garantire che all'interno della stessa non si verifichi accumulo di agenti inquinanti. Tale sistema dovrà essere integrato al sistema di supervisione e controllo della galleria;
 - a ciascuno degli imbocchi dei fornici dovrà essere posizionato un quadro elettrico di comando dell'impianto di ventilazione ad uso esclusivo dei vigili del fuoco, la cui alimentazione dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo di cavi resistenti al fuoco e garantita mediante l'utilizzo del gruppo elettrogeno.
- Le gallerie dovranno essere dotate di cavo termosensibile in grado di garantire la rilevazione dell'incendio e azionare i sistemi di allarme in galleria.
- Sarà necessario prevedere semafori e pannelli freccia croce agli imbocchi per garantire la chiusura del fornice e dare opportune segnalazioni al traffico.
- Nel caso nelle gallerie sia consentito il transito di merci pericolose, la galleria dovrà essere dotata di sistema di captazione di liquidi sversati e successivo conferimento all'interno di vasche di accumulo posizionate agli imbocchi della galleria. Sistemi di captazione, pozzi e altro dovranno essere del tipo tagliafiamma, in grado cioè di fermare eventuali inneschi di liquidi infiammabili.
- Per quanto riguarda le aree interessate dal progetto e previste non in galleria, e precisamente i due lotti "S. Gerolamo" e "Lavello", si sottolinea il possibile rischio archeologico di tali aree e quindi la necessità che i lavori vengano eseguiti, in corso d'opera, da personale specializzato in scavi archeologici sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.




- Il progetto esecutivo dovrà prevedere soluzioni progettuali (in particolare per l'uscita di emergenza della galleria San Gerolamo presso l'area di stazione) coerenti e tali da non pregiudicare l'assetto del nodo d'interscambio.
A tal fine si ritiene indispensabile che il soggetto attuatore, per la fase di progettazione esecutiva, avvii il necessario coordinamento con gli uffici di RFI e del Comune di Calolziocorte.
- In fase di progettazione esecutiva, la rotatoria di superficie prevista presso Via dei Sassi dovrà essere ulteriormente analizzata e sviluppata affinché sia garantito il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza della circolazione. Al riguardo si farà riferimento alla specifica planimetria con una soluzione migliorativa, anche ai fini della sicurezza, rispetto alla proposta progettuale, allegata alla delibera della Giunta della Regione Lombardia 9 giugno 2010, n. IX/000098.
- Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della difesa ed. 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito "Lombardia".
- Dovranno essere adottate idonee procedure di controllo e monitoraggio delle acque superficiali e di falda, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
- Dovrà essere predisposta un'indagine idraulica, geologica ed idrogeologica finalizzata ad accertare le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee e le eventuali interferenze negative che la realizzazione dell'opera può comportare sul regime delle falde acquifere e delle portate idriche delle acque captate per il fabbisogno umano nel Comune di Calolziocorte.
- Dovranno essere predisposti studi per l'approfondimento della mappatura delle sorgenti dei pozzi e dei possibili effetti che l'opera può comportare sulla situazione esistente.
- Nell'appontamento del cantiere si dovrà tener conto del traffico indotto dallo stesso e dovranno essere previsti accorgimenti tali da non far influire detto traffico sulla viabilità locale, peggiorando la situazione già critica in essere.
- Eventuali aree di stoccaggio dei materiali di approvvigionamento e/o di risulta dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione del Parco Adda nord.
- I posizionamento delle uscite pedonali di sicurezza, in sede di progetto esecutivo, dovrà essere oggetto di indagini approfondite al fine di un loro corretto inserimento nel contesto.




Parte 2 - RACCOMANDAZIONI

- In ordine alle modalità di esecuzione dei lavori ed ai possibili correlati effetti sulla qualità dell'aria, si raccomanda sin d'ora quanto segue:
 - per contenere la polverosità, provvedere alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, che andranno stabilizzate chimicamente;
 - prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere;
 - pianificare gli orari di cantiere, escludendo tassativamente le ore notturne (22:00 - 6:00), i giorni festivi e le attività particolarmente rumorose o fonte di vibrazioni nei periodi 6:00 - 8:00 e 20:00 - 22:00;
 - limitare, in adiacenza alle aree a parco e ai SIC e compatibilmente con le esigenze legate alla realizzazione dell'opera, la fase di cantiere ai periodi dell'anno tra agosto e gennaio, evitando, per quanto possibile, i lavori nel periodo tra febbraio e luglio, al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica;
 - prevedere, nei processi termici e chimici per le opere di pavimentazione e impermeabilizzazione, impiego di emulsioni bituminose, riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti, impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura;
 - utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'utilizzo di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione, dotati di appositi teli di copertura resistenti e impermeabili;
 - umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccati in cumuli e stoccare in silos i materiali da cantiere allo stato solido polverulento;
 - movimentare il materiale mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc e dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme); eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche dovranno essere opportunamente dotati di carter;
 - proteggere con barriere il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, umidificandolo in caso di vento superiore ai 5 m/s; i lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con misure quali la copertura con stuioe/teli;
 - utilizzare gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare massime prestazioni energetiche e minime emissioni in atmosfera; ove possibile, impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico);



- alimentare le macchine con motore diesel possibilmente con carburanti a basso tenore di zolfo (<50 ppm);
 - adottare adeguate misure di riduzione (bagnatura, captazione, ecc) durante lavori ad alta produzione di polveri e lavorazioni meccaniche dei materiali (mole, smerigliatrici);
 - assicurare la schermatura dell'impianto di betonaggio, finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di calcestruzzo e di carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;
 - ove possibile, posizionare i punti di emissione situati a breve distanza (< 50 m) da aperture di locali abitabili ad un'altezza maggiore di quella del filo superiore dell'apertura più alta;
 - prevedere l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, utilizzando durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione ed abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi;
 - nello stoccaggio e nella movimentazione degli inerti, seguire le seguenti indicazioni: umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico; copertura dei nastri trasportatori ed abbattimento ad umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico; sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento;
 - utilizzare, al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, pannelli o schermi mobili e barriere antipolvere per delimitare le aree dei cantieri.
- I manufatti di separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno essere dotati di regolamentari pozzetti di prelievo ed ispezione, prevedendone la manutenzione periodica, con relativo smaltimento dei residui rifiuti ai sensi della vigente legislazione in materia. Tali interventi di manutenzione e di controllo analitico dei reflui presenti nei succitati manufatti dovranno essere sistematicamente registrati.
 - Dovrà essere prevista la disoleazione delle acque di prima pioggia; in ogni caso, lo scarico dovrà rispettare in tutti i parametri i limiti previsti nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
 - Dovrà essere assicurata la manutenzione delle aree rivegetate e la vitalità di tutte le essenze arboree, arbustive e erbacee di nuovo impianto. A questo scopo, il proponente dovrà effettuare apposita verifica, nei 3 anni successivi alla semina, con obbligo di sostituzione nel caso di fallanza, e stipulare una convenzione



permanente con gli Enti Locali interessati o con gli agricoltori, onde assicurare nel tempo la manutenzione e la vita delle essenze poste a dimora.

- Dovranno essere esplicitamente definite le modalità di manutenzione delle opere di mitigazione acustica ed atmosferica. La sostituzione delle parti usurate o danneggiate dovrà comunque avvenire con materiale di prestazioni non inferiori a quelle delle parti usurate.
- Viste le scadenti caratteristiche medie dei terreni e le condizioni idrauliche del contorno, in modo particolare nei tratti in galleria artificiale che precedono l'imbocco della galleria San Gerolamo, si dovrà effettuare un'attenta scelta delle opere provvisionali di sostegno degli scavi insieme ad importanti interventi di preconsolidamento ed impermeabilizzazione del fondo.
- Si dovrà porre particolare attenzione al controllo delle variazioni indotte sul livello della falda idrica, sia in fase di scavo che ad opere ultimate, quando la galleria potrebbe costituire barriera alla libera circolazione delle acque nel sottosuolo. In questi casi potrà essere utile il ricorso a locali by-pass di comunicazione idraulica a monte e di attraversamento monte-valle.
- Qualsiasi approfondimento progettuale dovrà essere preceduto da specifiche campagne di indagini stratigrafiche e geotecniche miranti ad una significativa modellazione del sottosuolo e, più in generale, dei caratteri dell'ambiente nel quale l'opera si inserisce. Così come un sistema di monitoraggio, particolarmente riferito al sistema di circolazione delle acque nel sottosuolo, dovrà precedere ed accompagnare ogni intervento.
- Per il lungo tratto in galleria naturale, le tecniche di scavo, comprese quelle di sostegno provvisorio in fase di avanzamento, dovranno essere attentamente commisurate ai caratteri strutturali e di giacitura dell'ammasso, insieme alla preventiva individuazione di fasce di rocce alterate o tettonizzate. Anche in questo caso, sarà essenziale un preventivo studio idrogeologico atto a prevedere le interferenze con il naturale regime delle acque di falda.
- Poiché nel progetto si prevede per alcune tratte in galleria l'avanzamento con ricorso ad esplosivo, dovranno essere opportunamente valutate le interazioni con gli insediamenti di superficie, prevedendo un'adeguata fase di monitoraggio in corso d'opera.
- La Provincia di Lecco in qualità di Ente gestore delle opere, è tenuta ad attivare, presso la Sede territoriale di Lecco di Regione Lombardia, tutte le procedure necessarie per l'acquisizione della concessione dell'attraversamento in sub-alveo del Torrente Galavesa in Comune di Calolziocorte (LC).



ALLEGATO 2**CLAUSOLA ANTIMAFIA**


Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

- 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra



indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

- 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
- 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
- 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 - a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
 - b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

10A13421

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-216) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

